Rifiuti. I problemi del mancato ricevimento della copia del formulario

Imprese responsabili dopo il conferimento

L'effettivo passaggio all'impianto va verificato

A CURA DI
Luigi Ferrajoli

Il principio cardine della responsabilità condivisa tra il produttore e il "gestore" del rifiuto, nella sua concreta applicazione, si diversifica a seconda della tipologia di rifiuto. Contrariamente a quanto previsto per la gestione dei rifiuti speciali, infatti, per la gestione dei rifiuti urbani, il legislatore ha previsto un sistema di responsabilità molto soft.

La responsabilità del cittadino per il corretto recupero e/o smaltimento dei rifiuti si estende solamente fino a quando non li conferisce al servizio di pubblico di raccolta e, in caso di un loro eventuale abbandono, è punito con una semplice sanzione amministrativa che varia dai 105 a 620 euro.

Viceversa le imprese, non solo sono oggetto di una articolata congerie di adempimenti amministrativi (formulario di identificazione dei rifiuti, compilazione di registro di carico e scarico, Modello unico di dichiarazione, eccetera), ma in caso di conferimento a terzi dei propri rifiuti, hanno il dovere di verificarne l'esatto e puntuale conferimento presso l'impianto di recupero e/o smaltimento finale, tramite la ricezione della quarta copia del formulario controfirmata dal titolare del sito stesso. Se entro tre mesi dal conferimento la copia del formulario controfirmata non giunge presso la sede dell'azienda ovvero giunge erroneamente compilata, la responsabilità condivisa permane sino a quando il produttore non lo comunichi alla Provincia territorialmente competente.

Tale adempimento è il presupposto fondamentale per escludere in capo all'impresa la responsabilità prevista per la fattispecie di "trasporto illecito di rifiuti", che il legislatore sanziona con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.300 euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi, mentre con la pena prevista per il reato di "Falsità Ideologia commessa dal privato in atto pubblico" (articolo 483 del Codice penale), se si tratta di rifiuti pericolosi.

Tale corresponsabilità si estende inoltre fino all'obbligo per le imprese produttrici di controllare che coloro ai quali consegnano i rifiuti siano soggetti regolarmente autorizzati allo svolgimento delle attività di recupero o smaltimento.

Un'omissione in tal senso, porterebbe il produttore a rispondere a titolo di concorso con il "gestore", nell'eventuale commissione del cosiddetto "reato di gestione non autorizzata di rifiuti", che il legislatore sanziona con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi ovvero con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro, se si tratta di rifiuti pericolosi.

Si rileva inoltre che per determinate categorie di prodotti, quali ad esempio i beni durevoli (come gli elettrodomestici), la responsabilità si estende fino all'introduzione dell'obbligo per chi li immette sul mercato di assumersi l'impegno della loro gestione a valle dell'utilizzo.

La responsabilità del produttore di rifiuti speciali è dunque esclusa solamente quando l'impresa conferisce i propri rifiuti a soggetti autorizzati ed ha controllato preventivamente che il gestore a cui affida i propri rifiuti sia autorizzato, nonché, il buon esito del trasporto.

Nella realtà, adempiere all'obbligo di controllare la corretta gestione dei propri rifiuti è molto complesso, infatti, i rifiuti sono regolarmente stoccati in più cumuli di grosse dimensioni, in cui confluiscono anche quelli delle altre aziende; identificarli diventa quindi in concreto davvero problematico, a maggior ragione, nel caso di rifiuti liquidi, i quali sono stoccati in cisterne.

Altra esimente della responsabilità del produttore prevista dal legislatore è il conferimento dei propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta.

www.ilsole24ore.com/norme
Il testo del Tu ambiente e del correttivo

In sintesi

Recupero di materia
- Tra le novità introdotte dal Dlgs 4/2008 in materia di rifiuti va segnalata la disposizione che riporta il recupero di materia in una posizione di priorità rispetto a quello energetico.
- Tale gestione integrata dei rifiuti si ispira al principio dello sviluppo sostenibile, recentemente introdotto dal sopra richiamato decreto (articolo 3-quater del Dlgs 152/06).

Le responsabilità
- Il legislatore prevede un sistema diverso di responsabilità del produttore, a seconda della tipologia dei rifiuti prodotti
- La responsabilità delle imprese si sostanzia fino all'effettivo recupero e/o smaltimento dei propri rifiuti speciali. In caso di "gestione illecita dei rifiuti" l'impresa risponde anche penalmente.
- Se il produttore è di facile individuazione per quanto concerne le attività di demolizione, sorge la questione se deve essere considerato produttore il proprietario del bene immobile ovvero il titolare dell'impresa appaltatrice

Nel «correttivo» di gennaio. Sviluppo sostenibile al centro

Le priorità: prevenire e ridurre

Tra le novità introdotte dal Dlgs 4/2008 vi è l'espressa introduzione tra le disposizioni comuni del Codice dell'ambiente del cosiddetto "principio dello sviluppo sostenibile" (articolo 3-quater del Dlgs 152/2006): «Non abbiamo ricevuto la terra dai nostri padri in eredità, ma l'abbiamo avuta in prestito per i nostri figli», potrebbe essere questa storica frase di Antoine De Saint Euxpéry a ben sintetizzare il concetto di sviluppo sostenibile.

Uno sviluppo eco-compatibile non può sicuramente prescindere da una corretta gestione integrata dei rifiuti che, in seguito alle modifiche apportate dal decreto correttivo del Tu ambientale, ritorna a basarsi su un ordine piramidale di priorità, al cui vertice si pongono la prevenzione e la riduzione, a metà il recupero di materia, in subordine il recupero energetico e alla base la fase residuale dello smaltimento.

A fondamento della suddetta piramide, il legislatore pone i seguenti principi fondamentali:
- il principio di prevenzione, che consiste nel cercare di evitare l'insorgere di danni ambientali azzerandone preventivamente e se possibile definitivamente il rischio. Ne deriva la necessità di agire "alla sorgente" per evitare ovvero ridurre sia il volume dei rifiuti che i rischi associati alla loro produzione;
- il principio di cooperazione, che introduce un obbligo generale di cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti di controllare, prevenire, ridurre ed eliminare il degrado ambientale.

Il principio di precauzione introduce invece la possibilità per lo Stato di adottare misure per prevenire il degrado ambientale, anche in assenza di piena certezza scientifica.

Questo principio è strettamente connesso al principio del "chi inquina paga", che si fonda sulla logica dell'imputazione di responsabilità in capo a determinati soggetti per i danni causati da loro interventi inquinanti. Viene introdotto, quindi, un obbligo di riparazione del danno a carico dei singoli soggetti responsabili e non dell'intera collettività. Anzi, il legislatore ha introdotto un "principio di co-responsabilità" tra il produttore e il "gestore" dei rifiuti. Ciò significa che il produttore non si spoglia della responsabilità dei suoi rifiuti semplicemente affidandoli ad un terzo, ma conserva un onere riguardo al buon esito del viaggio verso il sito di recupero e/o smaltimento finale.